

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LA RUSSA)

DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(BONDI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(PRESTIGIACOMO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GELMINI)

CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
(FITTO)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 30 aprile 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, con 87 voti favorevoli, tra cui quello dell'Italia, 4 voti contrari (Russia, Norvegia, Turchia e Venezuela) e 15 astensioni. In ambito comunitario, hanno votato a favore (oltre all'Italia) Portogallo, Spagna, Belgio, Finlandia, Danimarca e Austria, mentre Svezia, Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi si sono astenuti.

La Convenzione in parola è entrata in vigore il 2 gennaio 2009, tre mesi dopo il deposito presso l'UNESCO dello strumento di ratifica da parte del ventesimo Paese. La prima Assemblea degli Stati parte si è riunita a Parigi, il 26 e 27 marzo 2009.

L'Italia ha attivamente contribuito al lungo e complesso negoziato, che mirava a mettere a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi al di fuori della possibile zona di giurisdizione archeologica degli Stati costieri (massimo 24 miglia), colmando le lacune della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689).

La Convenzione UNCLOS stabilisce, infatti, norme specifiche per la zona archeologica marina, limitata alle 24 miglia misurate a partire dalla linea di base del mare territoriale, cioè della zona di mare adiacente alle coste del singolo Stato, coincidente con la zona contigua marittima (zona di mare, contigua al mare territoriale, in cui lo Stato costiero ha il diritto di svolgere alcune attività di controllo e la cui estensione può raggiungere le 24 miglia dalla linea di base — articolo 33) e per l'Area internazionale, oltre le 200 miglia (articolo 149), ma non sottopone ad alcuna

particolare disposizione la zona che si estende tra le 24 e le 200 miglia marine. Contemporaneamente, all'articolo 303, paragrafo 1, la stessa Convenzione UNCLOS obbliga gli Stati a proteggere gli oggetti archeologici o storici scoperti in mare e a cooperare a tale fine, considerando la possibilità di integrare il regime di protezione esistente per i beni archeologici e storici con altri accordi internazionali e con le norme di diritto internazionale (articolo 303, paragrafo 4).

La Convenzione UNESCO, nel migliorare il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali, rappresenta un ragionevole compromesso tra le posizioni degli Stati, come l'Italia, che avrebbero voluto un'incondizionata estensione dei diritti dello Stato costiero al patrimonio culturale situato sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva e quelle degli Stati, tra cui gli Stati Uniti d'America (che, in sede di Conferenza generale come osservatori, hanno espresso una valutazione negativa), che non erano disposti ad accettare questa innovazione.

La Convenzione, dopo avere nell'articolo 1 illustrato le principali definizioni utilizzate nel testo, tra le quali quella di patrimonio culturale subacqueo, inteso come « tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni », enuncia nell'articolo 2 i principi generali, coerenti con quelli già in uso nel nostro ordinamento, precisando all'articolo 3 il carattere integrativo della Convenzione stessa rispetto alla citata Convenzione UNCLOS.

L'articolo 4 limita l'applicazione della *salvage law* e della *law of finds* (due istituti

di diritto marittimo comunemente usati nei Paesi di *common law*, che attribuiscono al ritrovatore la proprietà sull'oggetto ritrovato o un diritto reale su di esso), subordinandola al verificarsi di tre presupposti concorrenti: l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità; il rispetto della Convenzione; l'assicurazione che sia comunque riservata la massima protezione al patrimonio in questione durante ogni operazione di recupero. All'articolo 6 la Convenzione incoraggia gli Stati parte a stipulare accordi bilaterali, regionali e multilaterali e a sviluppare quelli esistenti, sotto forma di accordi integrativi della Convenzione stessa. Tali accordi possono coinvolgere, oltre agli Stati geograficamente interessati, anche i Paesi di origine culturale, storica e archeologica dei beni, seppure esterni al bacino considerato. Coerentemente con tale assunto, il Ministero degli affari esteri e quello per i beni e le attività culturali hanno avviato, nel corso di un convegno organizzato a Siracusa nell'aprile 2003, le consultazioni internazionali per negoziare una convenzione relativa al patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo.

L'articolo 7, nel ribadire il diritto esclusivo dei singoli Stati a regolare il patrimonio culturale sottomarino nelle acque marittime interne, nelle acque arcipelagiche e nel mare territoriale, invita gli stessi a informare, circa le operazioni di protezione dirette a navi di Stato e a navi da guerra, lo Stato di bandiera e tutti gli Stati che abbiano un legame culturale, storico o archeologico con il bene in questione. La titolarità dei vari adempimenti nella gestione del patrimonio culturale che si trova sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva è descritta agli articoli 9 e 10. In particolare, l'articolo 9 attribuisce a ogni Stato la responsabilità della salvaguardia del patrimonio situato nella propria zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Pertanto, qualunque ritrovamento in esse effettuato dovrà essere oggetto di notifica alle Autorità nazionali competenti. Nel caso, invece, di una scoperta effettuata in un'area posta sotto la giurisdizione di un altro Stato

parte, la Convenzione esige che gli Stati parte, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, dichiarino le modalità da essi previste per trasmettere tale notifica all'altro Stato. Nel caso esista un legame verificabile di natura culturale, storica o archeologica con un bene ritrovato sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di un altro Paese, ciascuno Stato può dichiarare l'interesse a essere coinvolto nelle operazioni di salvaguardia dello stesso. L'articolo 10 prevede le modalità di intervento sul patrimonio culturale subacqueo rintracciato nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale. Viene stabilito che lo Stato costiero ha diritto al pieno controllo sulle attività che, riguardando il patrimonio culturale sottomarino, interferiscano con i diritti di cui esso è già titolare sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva (ad esempio nel caso di un relitto completamente incrostato da organismi viventi marini o sepolto nel fondo del mare). Conferisce, inoltre, allo Stato costiero la funzione di Stato coordinatore delle consultazioni tra gli Stati che hanno dichiarato un interesse sull'area. In qualità di Stato coordinatore, lo Stato costiero può adottare tutte le misure ritenute opportune per la salvaguardia del patrimonio in questione, chiedendo eventualmente l'assistenza degli altri Stati parte. Nel caso siano ritenute necessarie ricerche preliminari, lo Stato coordinatore informerà tempestivamente il Direttore generale dell'UNESCO circa i risultati, affinché sia garantita una diffusione adeguata di tutte le informazioni. Infine, l'articolo 10 prevede che qualsiasi attività che coinvolga navi di Stato o da guerra deve essere sempre condotta in accordo con lo Stato di bandiera e in collaborazione con lo Stato coordinatore.

Gli articoli 11 e 12 riguardano i ritrovamenti nell'Area internazionale: ogni Stato deve prevedere che eventuali scoperte e attività dirette al patrimonio subacqueo, effettuate da persone fisiche o da navi battenti bandiera nazionale, siano comunicate alle competenti Autorità che

provvederanno, tra l'altro, a informare il Direttore generale dell'UNESCO. Quest'ultimo avvierà le consultazioni con tutti i Paesi interessati per stabilire le misure di protezione più appropriate e per individuare lo Stato coordinatore degli interventi. Anche in questo caso lo Stato coordinatore incaricato potrà condurre indagini preliminari e prendere misure provvisorie di protezione del patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area internazionale. È vietato, in ogni caso, a qualunque Paese di intraprendere o di autorizzare attività dirette a navi di Stato senza il consenso dello Stato di bandiera. L'immunità sovrana è regolata all'articolo 13. In esso si precisa che i mezzi delle Forze armate, impegnati in attività non commerciali e comunque in attività non dirette al patrimonio culturale subacqueo, non sono obbligati ad applicare la procedura informativa contemplata negli articoli 9, 10, 11 e 12 della Convenzione, con riguardo a eventuali scoperte relative al patrimonio stesso.

L'articolo 14 impone agli Stati parte l'obbligo di adottare le misure atte a impedire l'entrata nel proprio territorio (comprese le acque territoriali e interne), il commercio o il possesso del patrimonio culturale subacqueo esportato o recuperato illecitamente, laddove il recupero è contrario a quanto stabilito nella Convenzione. L'articolo 17 prevede che ciascuno Stato parte, anche collaborando con altri Stati, imponga sanzioni penali adeguatamente severe per la violazione delle norme stabilite nella Convenzione, tali da scoraggiare la violazione e da privare i trasgressori degli eventuali profitti che possano derivare dall'attività illegale. Il sequestro, la catalogazione e la protezione del patrimonio culturale subacqueo entrato illegalmente nel territorio nazionale sono regolati, secondo l'articolo 18, dai singoli Stati, che devono notificare i beni sequestrati al Direttore generale dell'UNESCO e agli altri Paesi aventi un legame verificabile con il patrimonio in questione, nonché assicurare la fruibilità degli stessi nell'interesse pubblico.

La cooperazione internazionale nelle operazioni di protezione del patrimonio culturale subacqueo, con riguardo ai settori dello studio, della ricerca e della conservazione nonché dell'attività divulgativa è prevista agli articoli 19 e 20. L'articolo 21 è dedicato alla formazione in archeologia subacquea, prevedendo che i singoli Paesi collaborino in ambito internazionale nella formazione in materia di archeologia subacquea e delle tecniche di conservazione del patrimonio culturale subacqueo, nonché nel trasferimento della tecnologia applicabile allo stesso. L'articolo 22 prevede che ogni Stato stabilisca le Autorità competenti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, responsabili della sua inventariazione, dell'effettiva protezione, della conservazione e della gestione, così come della ricerca e dell'istruzione.

I meccanismi istituzionali sono regolati agli articoli 23 e 24. In particolare, si tratta della convocazione, almeno una volta ogni due anni, della riunione degli Stati parte della Convenzione, effettuata da parte del Direttore generale dell'UNESCO, dell'istituzione del Segretariato della Convenzione presso l'UNESCO e della costituzione del Consiglio consultivo scientifico e tecnico, di cui all'articolo 23, paragrafo 4. L'articolo 25 prevede, per la soluzione pacifica delle controversie: i negoziati in buona fede (o altri mezzi pacifici); la mediazione dell'UNESCO; i sistemi di soluzione previsti nella parte XV dell'UNCLOS (Tribunale internazionale sul diritto del mare, Corte internazionale di giustizia o tribunale arbitrale, a scelta di ciascun Paese). L'articolo 27 stabilisce che l'entrata in vigore della Convenzione è subordinata alla ratifica da parte di almeno venti Paesi. L'articolo 28 prevede per i singoli Stati la possibilità di estendere, al momento della ratifica, l'applicazione della Convenzione alle acque interne di carattere non marittimo (laghi e fiumi). L'articolo 33 prevede che le Regole allegate alla Convenzione siano parte integrante della stessa.

La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia è coerente sia con il tradizionale

impegno da sempre assunto dal nostro Paese nella definizione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, nel quadro dell'UNESCO come in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT), sia con lo specifico contributo dato all'adozione della Convenzione di cui trattasi, nel negoziato tecnico preliminare e in quello conclusivo.

È importante sottolineare, inoltre, che il diritto italiano già comprende due norme che fanno riferimento alla Convenzione UNESCO:

l'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rende applicabili le Regole contenute nell'allegato alla Convenzione UNESCO nella zona contigua italiana, fino alle 24 miglia nautiche dalla linea di base;

l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in base al quale l'Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.

Il presente disegno di legge recepisce, all'articolo 3, l'istituzione della zona archeologica fino al limite di 24 miglia nautiche prevista dall'articolo 8 della Convenzione e dal citato articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il codice in parola, infatti, nell'istituire la suddetta zona, recita: « 1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 ».

All'articolo 4 il disegno di legge regola i ritrovamenti effettuati nella zona di protezione ecologica istituita ai sensi della citata legge 8 febbraio 2006, n. 61.

Il disegno di legge stabilisce anche le competenze specifiche delle diverse amministrazioni dello Stato, per quanto attiene

ai ritrovamenti di beni ascrivibili al patrimonio culturale sottomarino localizzato nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale (articolo 5) e nell'Area internazionale (articolo 6) e le modalità di intervento su entrambe le categorie di beni, che devono essere approntate a livello nazionale e internazionale.

Con riguardo alla procedura da utilizzare in caso di ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, ovvero nel caso che si vogliano effettuare interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, in entrambi i casi la denuncia o la domanda di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali tramite l'Autorità marittima più vicina. Quest'ultima è da intendere, ai sensi del vigente codice della navigazione, come il più vicino comando del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, che collabora con le Forze di polizia competenti negli specifici settori (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

Al Ministero degli affari esteri è attribuito l'obbligo di notificare al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati parte interessati le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

Il disegno di legge, all'articolo 7, attribuisce al Ministero degli affari esteri le competenze di cui all'articolo 18 della Convenzione, concernenti l'obbligo di segnalazione all'UNESCO dell'avvenuta confisca di beni ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo; individua, inoltre, all'articolo 8, le autorità competenti per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo previste all'articolo 22 della Convenzione. L'articolo 9 è dedicato alla procedura e precisa alcune informazioni che devono essere riportate nel progetto di intervento per il recupero di elementi del patrimonio culturale subacqueo, ai sensi delle Regole 10, 26 e 27 dell'Allegato alla Convenzione. L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce le san-

zioni amministrative e quelle penali per chi viola le norme previste nella Convenzione. L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria relativa all'attuazione della Convenzione, prevedendo che sia assicurata la partecipazione all'Assemblea delle parti dalla stessa istituita.

Nelle scorse legislature non si è pervenuti alla presentazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la necessità di ulteriori approfondimenti volti a metterne a punto il complesso articolato, coordinandolo con il quadro normativo di riferimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero degli Affari Esteri

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 23 commi 1 e 4
2. Art comma
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 11 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli:**Art. 23: Spese per riunioni di funzionari alla Conferenza;****B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione in base al D.M. 13 gennaio 2003, leggi indicate in Appendice e L. n. 248/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
 (Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5			
	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/cap.	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	
	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.J.	Ann. L.J.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	Ann.	Perm. L.J.	Ann. L.J.	Ann.	Perm. L.I.	Ann. L.I.	
Totale effetti finanz. negativi																
Totale effetti finanz. positivi																
1 totale Generale effetti (finanz. negativi)																
Totale generale effetti finanz. positivi																
Articolo Comma																
Totale effetti finanz. negativi																
Totale effetti finanz. positivi																
1 totale Generale effetti (finanz. negativi)																
Totale generale effetti finanz. positivi																

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---------------------------------------------------------	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....
.....
.....
.....
.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

L'attuazione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo comporta gli oneri sottoindicati in relazione al seguente articolo:

Art. 23, 1° c. : è prevista la partecipazione alla Conferenza degli Stati Parte, che si riunirà almeno una volta ogni due anni, presumibilmente a Parigi, in quanto sede dell'UNESCO.

A tal fine è previsto l'invio in missione di tre esperti, per una durata di tre giorni si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

- pernottamento
(Euro 150 al giorno x 3 pers .x 4 gg.)= Euro 1.800
- diaria giornaliera per ciascun funzionario,
Euro 126 che viene ridotta di Euro 43 pari ad 1/3
della stessa per un importo di Euro 83.
Ad Euro 83 si aggiungono Euro 32 quale quota media
per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef,
ai sensi delle leggi n. 335 dell'8.8.95 e n. 662 del
23.12.96 e del D.L.vo n. 446 del 15.12.1997 per un
totale di Euro 115.
(Euro 115 x 3 pers. x 4 gg.) = Euro 1.380

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma - Parigi
(Euro 1.050 x 3 pers).=Euro 3.150
- Totale onere (Art. 23, 1° c.) Euro 6.330

Art. 23, 4° c.: prevede la possibilità che la Conferenza degli stati Parte istituisca un Consiglio consultivo scientifico e tecnico, composto da esperti proposti dagli Stati membri. Nell'ipotesi che il Consiglio tecnico si riunisca in concomitanza con la Conferenza degli Stati, e che l'Italia voglia partecipare comunque alle sue sessioni con tre esperti (che parteciperebbero ai lavori come membri o osservatori), il relativo onere da sostenere ogni due anni, per un periodo di cinque giorni ed in base al precedente calcolo della missione si avrà il seguente onere:

Spese di missione:

- pernottamento
(Euro 150 al giorno x 3 pers. X5 gg.)= Euro 2.250
- diaria
(Euro 115 al giorno x 3 pers. X 5 gg.)= Euro 1.725

Spese di viaggio:

- biglietto aereo A/R Roma – Parigi
(Euro 1.050 x 3pers.)=

Euro 3.150

Totale onere (art.23, 4°c.) Euro 7.125

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, a decorrere dall'anno 2009, ad anni alterni, è di Euro 13.455.

Si precisa che l'articolo 24, riguardante l'istituzione presso l'Unesco del Segretariato della Convenzione, non comporta oneri aggiuntivi, poiché l'Organizzazione parigina attingerà ai contributi che i Paesi Membri già versano annualmente al bilancio ordinario dell'UNESCO.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari e la relativa permanenza, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato ai sensi della L. n. 248/06 che riduce la stessa del 20% ed abroga la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 3 del R.D. del 3 giugno 1926.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti normativi in senso stretto.*A) *Necessità dell'intervento normativo.*

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è stata adottata dalla XXXI Conferenza generale dell'UNESCO il 2 novembre 2001, al termine di un lungo e complesso negoziato, al quale l'Italia ha attivamente contribuito. Essa è entrata in vigore il 2 gennaio 2009, con la ratifica da parte di almeno venti Paesi.

Il disegno di legge contiene le norme necessarie per dare attuazione alla Convenzione nell'ordinamento italiano, recependo quanto già previsto all'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, nell'istituire la cosiddetta «zona archeologica», fa riferimento alle «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Il disegno di legge in parola recepisce anche quanto prescritto all'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61, secondo cui l'Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.

Il provvedimento, inoltre, mira ad assicurare una migliore protezione del patrimonio culturale tramite l'istituzione di un meccanismo di tutela dei beni che si trovano in tutti gli spazi marini, con particolare riferimento a quelli rintracciati sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, colmando una lacuna finora esistente nella nostra legislazione.

B) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come già specificato al punto precedente, il dettato della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è in parte già recepito dalla legislazione italiana attraverso il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha sostituito il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490, e anche attraverso la legge 8 febbraio 2006, n. 61, istitutiva di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

In particolare l'articolo 94 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, istituendo la zona archeologica, rinvia alle Regole allegate alla Convenzione UNESCO: «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle “regole relative agli interventi sul patrimonio

culturale subacqueo”, allegata alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 ».

La legge 8 febbraio 2006, n. 61, all’articolo 2 prevede che l’Italia protegge ai sensi della Convenzione UNESCO il patrimonio archeologico e storico situato nelle zone di protezione ecologica italiane.

Altre leggi o decreti che contengono disposizioni relative al patrimonio culturale subacqueo presenti nel nostro ordinamento si applicano al patrimonio culturale che si trova nelle acque interne e nel mare territoriale italiani. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti:

il codice della navigazione disciplina il ritrovamento dei relitti. L’articolo 510 prevede che chi trova fortuitamente relitti in mare deve farne denuncia entro tre giorni all’autorità marittima più vicina, deve consegnare le cose ritrovate al proprietario o, se questo è ignoto, all’autorità cui ha fatto la denuncia e ha diritto a un premio. L’articolo 511 prevede tuttavia che « gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo [508], sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all’indennità ed al compenso stabiliti nell’articolo precedente »;

il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, recante « Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico », prevede la partecipazione del Ministero della marina mercantile alla protezione del patrimonio culturale sottomarino e ne disciplina le modalità.

Per il resto, al patrimonio culturale subacqueo si applicano le norme dell’ordinamento italiano relative, in generale, alla protezione dei beni archeologici, storici e culturali.

Il provvedimento è conforme alla Costituzione laddove, all’articolo 9, questa dispone che « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

Il provvedimento è anche conforme al codice civile che dispone, all’articolo 826, secondo comma, che « le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo » e « gli aeromobili militari e le navi da guerra » fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

C) Analisi del quadro normativo internazionale.

L’unica Convenzione internazionale, attualmente in vigore per l’Italia, che contenga norme sulla protezione del patrimonio culturale sottomarino è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

(UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689.

L'articolo 149 riguarda i beni archeologici e storici ritrovati nell'Area dei fondi marini al di là delle giurisdizioni nazionali, che devono essere preservati o ceduti nell'interesse dell'umanità.

L'articolo 303 prevede per gli Stati parte l'obbligo generale di proteggere gli oggetti di carattere storico o archeologico scoperti in mare e di cooperare a tal fine (paragrafo 1); prevede, inoltre, la possibilità per gli Stati di applicare la propria normativa in materia di protezione di tali oggetti anche oltre il mare territoriale, in una zona fino a 24 miglia nautiche, coincidente con la zona contigua (paragrafo 2). Infine, precisa che la Convenzione stessa non pregiudica gli altri trattati e le norme di diritto intenzionale in materia (paragrafo 4).

Si precisa che la Convenzione UNESCO (articolo 3) lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalla UNCLOS.

D) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge, riguardando in particolare i ritrovamenti effettuati nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, non sono modificative di quelle vigenti, bensì integrative delle stesse.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non esistono atti di diritto comunitario relativi, in particolare, alla protezione del patrimonio culturale sottomarino. Ad esso si applicano, peraltro, alcuni atti relativi al patrimonio culturale in generale.

F) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Nell'ordinamento italiano non esistono competenze esclusive di enti territoriali in materia di protezione del patrimonio culturale di aree esterne al mare territoriale.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 16 dicembre 1975, recante « Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti », la Regione siciliana ha, infatti, competenza esclusiva in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.

Inoltre, sempre per quanto riguarda la Regione siciliana, la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, prevede l'istituzione del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali che, tra l'altro, « esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali sottomarini » (articolo 6).

2. *Ulteriori elementi.*

A) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Con l'adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento internazionale in grado di garantire la tutela dei beni culturali sommersi, sia all'interno della zona di giurisdizione nazionale che al di fuori della stessa.

B) Destinatari diretti.

Stati e cittadini degli Stati che effettuino ritrovamenti archeologici nelle aree indicate al punto precedente, proprie o di altre Parti contraenti, e Stati che dimostrino un legame di origine culturale, storico o archeologico con i beni ritrovati.

C) Impatto sui destinatari diretti.

Gli articoli 9 e 10 della Convenzione regolano rispettivamente la notifica alle Autorità competenti del ritrovamento avvenuto nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale propria o di altro Paese contraente e le modalità di intervento sul bene ritrovato.

Allo Stato costiero è attribuita la funzione di coordinamento degli interventi sul bene in questione, che coinvolgeranno lo Stato di bandiera del bene e tutti gli Stati che avranno dichiarato un interesse sul ritrovamento.

Qualsiasi attività che coinvolga navi di Stato o da guerra dovrà essere sempre condotta in accordo con lo Stato di bandiera e in collaborazione con lo Stato coordinatore.

D) Obiettivi e risultati attesi.

L'obiettivo della Convenzione è di migliorare il regime del diritto internazionale del mare con riferimento alla protezione dei beni culturali.

Risultato atteso è il rafforzamento dell'attuale sistema di tutela del patrimonio culturale subacqueo, in particolare nei fondali del Mediterraneo, esposto a continue azioni di spoliazione.

E) Valutazioni dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

La legge di attuazione della Convenzione precisa quali sono le Autorità nazionali preposte alla notifica del ritrovamento e agli interventi sul patrimonio subacqueo trovato.

F) Valutazione dell'impatto sui destinatari indiretti.

I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, sono tenuti, nel caso di ritrovamento di un bene nella zona di giurisdizione nazionale, a notificare il ritrovamento alle proprie Autorità nazionali (Autorità marittima). Nel caso effettivo una scoperta in un'area sottoposta alla giurisdizione di un altro Stato, essi devono notificare il ritrovamento all'Autorità consolare italiana.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia nautiche).

1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

ART. 4.

(Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica).

1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8

febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia nautiche e fino al limite esterno di tali zone, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica è quello fissato dall'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

ART. 5.

(Denuncia di ritrovamento e richiesta di autorizzazione).

1. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera (a), e 10, paragrafo 2, della Convenzione, chiunque ritrova oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo ai sensi dell'articolo 1 della medesima Convenzione, localizzati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, come delimitate dalla legge e dagli accordi internazionali di delimitazione, deve denunciare entro tre giorni l'avvenuto ritrovamento all'Autorità marittima più vicina. Chiunque intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, inoltra alla medesima Autorità marittima un'apposita richiesta di autorizzazione ai sensi della Regola 9 di cui all'Allegato alla Convenzione, accompagnata dalla descrizione del progetto, ai sensi della Regola 10 di cui al medesimo Allegato.

2. L'Autorità marittima trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 ad essa pervenute al Ministero per i beni e le attività culturali, che rilascia o nega l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della Convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. L'Autorità marittima trasmette copia delle denunce e delle richieste di autorizzazione anche al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi di Stato o da guerra, anche al Ministero della difesa.

3. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera (b), della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, localizzati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della medesima Convenzione, o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzati, devono farne denuncia alla competente Autorità consolare italiana, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento o almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività.

4. L'Autorità consolare trasmette, nel più breve tempo possibile, le informazioni ricevute ai sensi del comma 3 all'Autorità competente dello Stato nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale è avvenuto il ritrovamento o sono programmate le attività, nonché al Ministero degli affari esteri italiano.

5. Quando la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma continentale di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, i commi 1 e 3 si applicano soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

6. Quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni previste dal presente articolo sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate alla nave stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica le informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo al Direttore generale dell'UNESCO e comunica allo Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo la dichiarazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 5, della citata Convenzione.

8. Nelle consultazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

ART. 6.

(Dichiarazione e notificazione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area internazionale dei fondi marini e nel relativo sottosuolo).

1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo localizzati nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi localizzato devono farne denuncia al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento o almeno entro tre mesi prima dell'inizio delle attività. Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel più breve tempo possibile, tali informazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa e provvede alle notifiche previste dal citato articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione.

2. Nelle consultazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia è rappresentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il Ministero della difesa.

ART. 7.

(Notifica dei beni sequestrati).

1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari

esteri notifica al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati che possono vantare un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, l'avvenuta confisca degli oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo in quanto recuperati in modo non conforme alla Convenzione.

ART. 8.

(Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.

ART. 9.

(Descrizione del progetto).

1. Nella descrizione del progetto e nel programma di documentazione, previsti rispettivamente dalle Regole 10, 26 e 27 di cui all'Allegato alla Convenzione, devono anche essere indicate le coordinate geografiche del sito, con la sua possibile estensione, o il luogo dove un rinvenimento è stato effettuato.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque non denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 1, entro il termine ivi previsto, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

2. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che

non denuncia alle Autorità indicate nell'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

3. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità indicata dall'articolo 5, comma 3, o dall'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

4. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'autorizzazione all'intervento non sia rilasciata dall'Italia.

5. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione,

si sia convenuto che l'Italia è competente al rilascio del medesimo, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione.

6. Chiunque introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500.

7. Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.455 annui a decorrere dall'anno 2009 e per ciascuno dei bienni successivi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



CONVENTION

SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

UNESCO

Paris, 2 novembre 2001

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique *in situ* et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

*Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver *in situ* les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,*

Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.

Article premier - Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :

(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

(iii) les objets de caractère préhistorique.

(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.

(b) La présente Convention s'applique *mutatis mutandis* aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires.

3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.

5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par "navires et aéronefs d'État" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par "Règles" les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.

Article 2 - Objectifs et principes généraux

1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation *in situ* du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État.
9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.

10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique *in situ* à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.

11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.

Article 3 - Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 4 - Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors

Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si :

- (a) elle est autorisée par les services compétents, et
- (b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
- (c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.

Article 5 - Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.

Article 6 - Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

Article 7 - Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale

1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'État, devraient informer l'État du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'État identifiables.

Article 8 - Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë

Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.

Article 9 - Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention.

En conséquence :

(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie :

- (i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;
- (ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article.
3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.
4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.

**Article 10 - Protection du patrimoine culturel subaquatique
dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental**

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.
2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :
- (a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;
- (b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.
4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à

empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures, l'assistance d'autres États parties peut être sollicitée.

5. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ;

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;

(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.

Article 11 - Déclaration et notification dans la Zone

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.

2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.

3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.

4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.

Article 12 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.

3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.

4. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; et

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.

5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l'égard du patrimoine concerné.

7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le consentement de l'État du pavillon.

Article 13 - Immunité souveraine

Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

Article 14 - Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention

Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.

Article 15 - Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties

Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.

Article 16 - Mesures concernant les nationaux et les navires

Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.

Article 17 - Sanctions

1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.

Article 18 - Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique

1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

Article 19 - Collaboration et partage de l'information

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.
4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

Article 20 - Sensibilisation du public

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

Article 21 - Formation à l'archéologie subaquatique

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

Article 22 - Services compétents

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en œuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.
2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.

Article 23 - Conférences des États parties

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.
3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.
4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.
5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.

Article 24.- Secrétariat de la Convention

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :

- (a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;
- (b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.

Article 25 - Règlement pacifique des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent *mutatis mutandis* à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO.
2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
 - (a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence

internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;

(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

Article 27 - Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.

Article 28 - Déclaration relative aux eaux continentales

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

Article 29 - Limite au champ d'application géographique

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.

Article 30 - Réserves

A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.

Article 31 - Amendements

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette

demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et

(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

Article 32 - Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Article 33 - Les Règles

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

Article 34 - Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

Article 35 - Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Annexe

Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique

I. Principes généraux

Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation *in situ* doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.

Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.

La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :

(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;

(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.

Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.

Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.

Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.

Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.

Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique *in situ* doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.

Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.

II. Descriptif du projet

Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.

Règle 10. Le descriptif du projet comprend :

- (a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
- (b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
- (c) les méthodes et les techniques à employer ;
- (d) le plan de financement ;
- (e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
- (f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
- (g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;
- (h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;
- (i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;
- (j) un programme de documentation ;
- (k) un plan de sécurité ;
- (l) une politique de l'environnement ;
- (m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;
- (n) le plan d'établissement des rapports ;
- (o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et
- (p) un programme de publication.

Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.

Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.

Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.

III. Etudes préalables

Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.

Règle 15. L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.

IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet

Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.

V. Financement

Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.

Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.

VI. Durée du projet - Calendrier

Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.

VII. Compétences et qualifications

Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.

Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.

VIII. Préservation et gestion du site

Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.

Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion *in situ* du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en oeuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.

IX. Documentation

Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.

Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.

X. Sécurité

Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.

XI. Environnement

Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte induite aux fonds marins et à la vie marine.

XII. Rapports

Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.

Règle 31. Chaque rapport comprend :

- (a) un exposé des objectifs ;
- (b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
- (c) un exposé des résultats obtenus ;
- (d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
- (e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et
- (f) des recommandations relatives à des activités futures.

XIII. Conservation des archives du projet

Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.

Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.

Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.

XIV. Diffusion

Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l'intention du grand public.

Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :

- (a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et
- (b) déposé auprès des archives publiques appropriées.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its thirty-first session, which was held in Paris and declared closed the third day of November 2001.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa trente-et-unième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le troisième jour de novembre 2001.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su trigésimo primera reunión, celebrada en París y terminada el tres de noviembre de 2001.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее тридцать первой сессии, состоявшейся в Париже и закончившейся третьего ноября 2001 года.

ويعتبر النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها على النحو الواجب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في اليوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١.

上述文本为在巴黎召开的，于2001年11月3日闭幕的联合国教科文组织第三十一届大会正式通过的公约的正式文本。

Done in Paris this 6th day of November 2001 in two authentic copies bearing the signature of the President of the thirty-first session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and certified true copies of which shall be delivered to all the States and territories referred to in Article 26 as well as to the United Nations.

Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Hecho en París en este día seis de noviembre de 2001, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su trigésimo primera reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán en los archivos de esta Organización, y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los Estados y territorios a que se refiere el Artículo 26, así como a las Naciones Unidas.

Совершено в г. Париже 6 ноября 2001 года в двух аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной конференции, собравшейся на тридцать первую сессию, и Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, надлежащим образом заверенные копии которых будут направлены всем государствам и территориям, указанным в статье 26, а также Организации Объединенных Наций.

صدرت في باريس في هذا اليوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١، من نسختين أصليتين تحلان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل نسخ مصدق عليها مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦ وإلى منظمة الأمم المتحدة.

2001年11月6日订于巴黎，正本两份，由联合国教科文组织大会第三十一届会议主席和联合国教科文组织总干事签署，并将存放于联合国教科文组织的档案中。经核准的副本将分送第26条所提及的所有国家和地区以及联合国。

IN WITNESS WHEREOF we have appended our signatures this 6th day of November 2001.

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce 6ème jour de novembre 2001.

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas, en este día 6 de noviembre de 2001.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали 6 ноября 2001 года.

وإثباتا لما تقدم وقعنا بإمضائنا في هذا اليوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠١.

为此，我们于2001年11月6日签上我们的名字，以资证明。


The President of the General Conference
Le Président de la Conférence générale
El Presidente de la Conferencia General
Председатель Генеральной конференции
رئيس المؤتمر العام

大会主席


The Director-General
Le Directeur général
El Director General
Генеральный директор
المدير العام

总干事

Certified Copy
Copie certifiée conforme
Copia certificada conforme
Заверенная копия
صورة طبق الأصل
兹证明文本无误



Paris, 25.4.02

A. A. YUSUF

Legal Adviser
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
De l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Consejero jurídico
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Юридический советник
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

المستشار القانوني
لنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

联合国教育、科学及文化组织
法律顾问

UNESCO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione

**SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
SUBACQUEO**

UNESCO

Parigi, 2 novembre 2001

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 15 ottobre al 3 novembre 2001, nella sua trentunesima sessione,

Riconoscendo l'importanza del patrimonio culturale subacqueo in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed in quanto elemento particolarmente importante della storia dei popoli, delle nazioni e delle loro reciproche relazioni in tema di patrimonio comune,

Consapevole dell'importanza di proteggere e di preservare il patrimonio culturale subacqueo e del fatto che la responsabilità di questo compito spetta a tutti gli Stati,

Constatando che la collettività conferisce sempre più interesse e valore al patrimonio culturale subacqueo,

Convinta dell'importanza della ricerca, dell'informazione e dell'educazione per la protezione e la preservazione del patrimonio culturale subacqueo,

Convinta che la collettività ha diritto di beneficiare dei vantaggi educativi e ricreativi di un accesso responsabile ed innocuo al patrimonio culturale subacqueo *in situ* e che l'educazione del pubblico contribuisce alla migliore conoscenza, apprezzamento e protezione di questo patrimonio,

Essendo consapevole del fatto che interventi non autorizzati sul patrimonio culturale subacqueo costituiscono una minaccia per quest'ultimo e che occorre prendere misure più rigorose per impedire tali interventi,

Consapevole della necessità di rimediare opportunamente all'eventuale impatto negativo che attività, sia pure legittime, potrebbero incidentalmente causare sul patrimonio culturale subacqueo,

Profondamente preoccupata per il crescente sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo ed in particolare per alcune attività volte alla vendita, all'acquisto o al baratto di elementi del patrimonio culturale subacqueo,

Consapevole che i progressi tecnologici facilitano la scoperta del patrimonio culturale subacqueo e l'accesso a quest'ultimo,

Convinta che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche, le organizzazioni professionali, gli archeologi, i sommozzatori, le altre parti interessate ed il pubblico in generale è indispensabile per la protezione del patrimonio culturale subacqueo,

Considerando che la prospezione, gli scavi e la protezione del patrimonio culturale subacqueo necessitano di un accesso e del ricorso a metodi scientifici specifici nonché l'uso di tecnologie e di materiali adattati, come pure un elevato livello di specializzazione professionale, e che ciò richiede criteri uniformi,

Consapevole della necessità di codificare e di sviluppare progressivamente le regole relative alla protezione ed alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo, in conformità al diritto internazionale ed alla prassi internazionale ed in particolare alla Convenzione dell'UNESCO relativa alle misure da adottare per vietare ed impedire l'illecita importazione, esportazione e passaggio di proprietà di beni culturali, del 14 novembre 1970, la Convenzione dell'UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972 e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

Preoccupata di migliorare l'efficacia delle misure adottate ai livelli internazionale, regionale e nazionale, al fine di preservare *in situ* gli elementi del patrimonio culturale subacqueo, oppure,

quando ciò sia necessario a fini scientifici o di protezione, per procedere accuratamente al loro recupero,

Dopo aver deciso nella sua ventinovesima sessione che questa questione sarebbe stata oggetto di una convenzione internazionale,

Adotta, questo secondo giorno di novembre 2001, la presente Convenzione.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. (a) Per "patrimonio culturale subacqueo" s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni, ed in particolare:

(i) i siti, le strutture, gli edifici, gli oggetti ed i resti umani, nonché il loro contesto archeologico e naturale;

(ii) le navi, gli aeromobili, gli altri veicoli o qualunque parte degli stessi, con il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale; e

(iii) gli oggetti di carattere preistorico.

(b) Gli oleodotti ed i cavi posizionati sui fondali marini non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo

(c) Gli impianti diversi dagli oleodotti o dai cavi posizionati sui fondali marini ed ancora in uso non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo

2. a) Per "Stati parte", s'intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione e nei cui confronti quest'ultima è in vigore.

b) La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all'articolo 26, paragrafo 2 (b) che divengono parti della presente Convenzione, conformemente alle condizioni definite in questo paragrafo che concernono ciascuno di essi; in questa misura, con l'espressione <<Stati parte>> s'intende riferita a questi territori.

3. Per "UNESCO" s'intende l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura.

4. Per "Direttore generale", s'intende il Direttore Generale dell'UNESCO.

5. Per "Area " s'intendono i fondi marini ed il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

6. Per "intervento sul patrimonio culturale subacqueo", s'intende un'attività avente principalmente come oggetto il patrimonio culturale subacqueo e che è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno, direttamente o indirettamente.

7. Per "intervento avente un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo" s'intende un'attività la quale pur non avendo come oggetto, principalmente o parzialmente, il patrimonio culturale subacqueo, è suscettibile di arrecare un danno materiale a tale patrimonio o di causargli ogni altro danno.

8. Per <<navi e aeromobili di Stato>> s'intendono le navi da guerra ed altre navi o aeromobili che appartenevano ad uno Stato o operavano sotto il suo controllo e che erano esclusivamente utilizzate, all'epoca in cui affondarono, per fini di servizio pubblico non commerciale, che sono identificate come tali e che corrispondono alla definizione di patrimonio culturale subacqueo.
9. Per "Regole " s'intendono le Regole relative agli interventi sui beni culturali subacquei quali menzionati all'articolo 33 della presente Convenzione.

Articolo 2 - Obiettivi e principi generali

1. La presente Convenzione mira a garantire ed a rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo.
2. Gli Stati parte cooperano alla protezione del patrimonio culturale subacqueo.
3. Gli Stati parte conservano il loro patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità, e conformemente alle norme della presente Convenzione.
4. Gli Stati parte prendono, individualmente, o se del caso congiuntamente, tutte le misure appropriate conformemente alla presente Convenzione ed al diritto internazionale, che sono necessarie per proteggere il patrimonio culturale subacqueo, utilizzando a tal fine i mezzi più appropriati di cui dispongono, e secondo le loro rispettive capacità.
5. La conservazione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo è da considerare come l'opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su tali beni culturali.
6. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo che sono stati recuperati sono messi in deposito, custoditi e gestiti in modo tale da garantire la loro conservazione a lungo termine.
7. Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcun sfruttamento commerciale.
8. In conformità con la prassi degli Stati ed il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di modificare le regole del diritto internazionale e la prassi degli Stati relative alle immunità sovrane o ad uno qualsiasi dei diritti di uno Stato concernente le sue navi e ai suoi aeromobili di Stato.
9. Gli Stati parti vigilano affinché tutti i resti umani sommersi in acque marittime siano debitamente rispettati.
10. Occorre incoraggiare un accesso responsabile ed innocuo del pubblico al patrimonio culturale subacqueo *in situ* a fini di osservazione o di documentazione, al fine di favorire la sensibilizzazione del pubblico riguardo a detto patrimonio, nonché la sua valorizzazione e la sua protezione, tranne che in caso d'incompatibilità con la sua protezione e la sua gestione.
11. Nessuna azione o attività svolta in base alla presente Convenzione può autorizzare a far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

Articolo 3 - Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione ed i doveri degli Stati in virtù del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La presente Convenzione è interpretata ed applicata nel contesto ed in conformità

con le disposizioni del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 4- Relazione con il *salvage law* e con il diritto dei ritrovamenti

Nessuna attività relativa al patrimonio culturale subacqueo cui la presente Convenzione si applica è sottoposta al *salvage law* o al diritto dei ritrovamenti, salvo se:

- (a) essa è autorizzata dalle autorità competenti; e
- (b) essa è pienamente conforme alla presente Convenzione, e
- (c) essa assicura che sia garantita la protezione massima del patrimonio culturale subacqueo in ogni operazione di recupero.

Articolo 5- Attività aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo

Ciascuno Stato parte si avvale dei mezzi più adatti di cui dispone per impedire o attenuare ogni incidenza negativa dovuta ad attività sottoposte alla sua giurisdizione aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo

Articolo 6- Accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali

1. Gli Stati parte sono incoraggiati a concludere accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali, o migliorare gli accordi esistenti, al fine di garantire la conservazione del patrimonio culturale subacqueo. Tutti questi accordi devono essere pienamente conformi alle disposizioni della presente Convenzione e non devono indebolirne il carattere universale. Nell'ambito di tali accordi, gli Stati possono adottare regole e regolamentazioni atti ad assicurare una migliore protezione del patrimonio culturale subacqueo rispetto a quelle adottate ai sensi della presente Convenzione.

2. Le Parti a questi accordi bilaterali, regionali o ad altri accordi multilaterali possono invitare gli Stati che hanno un legame verificabile, in modo particolare un legame culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo in questione, ad aderire a questi accordi.

3. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati parte in materia di protezione delle navi sommerse ai sensi di altri accordi bilaterali, regionali o di altri accordi multilaterali conclusi prima della adozione della presente Convenzione, in particolare se essi si conformano agli obiettivi di quest'ultima.

Articolo 7 - Patrimonio culturale subacqueo

nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche e nel mare territoriale.

1. Nell'esercizio della loro sovranità, gli Stati parte hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.

2. Fatti salvi gli altri accordi internazionali e le regole del diritto internazionale applicabili alla protezione del patrimonio culturale subacqueo, gli Stati parte prescrivono l'applicazione delle Regole agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.

3. Nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale, nell'esercizio della loro sovranità ed in conformità alla prassi generale osservata fra gli Stati, gli Stati parte, al fine di cooperare per l'adozione dei migliori metodi di protezione delle navi e degli aeromobili di Stato, dovrebbero informare lo Stato di bandiera parte della presente Convenzione, e, se del caso, gli altri Stati che hanno un legame verificabile, in particolare un legame culturale, storico o archeologico, in caso di rinvenimento di tali navi ed aeromobili di Stati identificabili.

Articolo 8 - Patrimonio culturale subacqueo nella zona contigua.

Fatti salvi gli articoli 9 e 10, ed in aggiunta ad essi, e in applicazione dell'articolo 303, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, gli Stati parte possono regolamentare ed autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua. Ciò facendo, essi impongono l'applicazione delle Regole.

Articolo 9 - Dichiarazione e notifica

nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Tutti gli Stati parte hanno il dovere di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale conformemente alla presente Convenzione.

Di conseguenza:

(a) uno Stato Parte esige, quando uno dei suoi cittadini o una nave battente la sua bandiera fa una scoperta o prevede un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale, che il cittadino o il capitano della nave gli dichiarino tale scoperta o intervento;

(b) nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte:

(i) gli Stati parte esigono che il cittadino o il capitano della nave dichiarino loro tale scoperta o intervento, come pure all'altro Stato parte:

(ii) alternativamente e se necessario, uno Stato parte esige che il cittadino o il capitano della nave gli dichiarino tale scoperta o intervento e provvede alla trasmissione rapida ed efficace di tali dichiarazioni a tutti gli altri Stati parte.

2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte specifica il modo in cui trasmetterà le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1(b) del presente articolo.

3. Uno Stato parte notifica al Direttore generale le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che gli vengono notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il Direttore generale mette senza indugio a disposizione di tutti gli Stati parte le informazioni che gli sono notificate in forza del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Ogni Stato parte può far sapere allo Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo, che desidera essere consultato sul modo di assicurare la protezione effettiva di detto patrimonio. Questa dichiarazione deve basarsi su un legame verificabile, in particolare un legame culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo considerato.

**Articolo 10 - Protezione del patrimonio culturale subacqueo
nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale.**

1. Un'autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Uno Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo ha diritto di vietare o di autorizzare qualsiasi intervento su tale patrimonio per impedire che sia arrecato pregiudizio ai suoi diritti sovrani o alla sua giurisdizione, come riconosciuti dal diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
3. Nel caso di scoperta di patrimonio culturale subacqueo o qualora si preveda un intervento sul patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato parte, tale Stato parte:
 - a) consulta tutti gli altri Stati parte che hanno manifestato il loro interesse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo;
 - b) coordina queste consultazioni in qualità di "Stato coordinatore" salvo se dichiara espressamente che non desidera farlo, nel qual caso gli Stati parte che hanno manifestato interesse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, nominano uno Stato coordinatore.
4. Fatti salvi gli obblighi di tutti gli Stati parte di proteggere il patrimonio culturale subacqueo mediante l'adozione di tutte le misure opportune conformi al diritto internazionale che mirano a impedire qualsiasi pericolo immediato per il patrimonio culturale subacqueo, in particolare il saccheggio, lo Stato coordinatore può prendere tutte le misure appropriate e/o concedere tutte le autorizzazioni necessarie conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, prima di qualsiasi consultazione, al fine d'impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo per via dell'attività umana, o per ogni altro motivo, in particolare il saccheggio. Nell'adottare queste misure può essere sollecitata l'assistenza di altri Stati parte.
5. Lo Stato coordinatore:
 - a) attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno attuate da un altro Stato parte;
 - b) rilascia tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento ai provvedimenti in tal modo convenuti conformemente alle Regole, a meno che gli Stati che partecipano alla consultazione, compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato parte;
 - c) può svolgere ogni necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo e rilasciare tutte le autorizzazioni a questo necessarie, e trasmette immediatamente i risultati di questa ricerca al Direttore generale, il quale pone senza indugio queste informazioni a disposizione degli altri Stati parte.
6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge ogni ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a nome di tutti gli Stati parte, e non nel suo interesse specifico. Questa azione non può di per sé essere invocata per rivendicare un qualsiasi diritto preferenziale o giurisdizionale non sancito dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, nessun intervento può essere effettuato su una nave o su un'aeronave di Stato senza l'accordo dello Stato di bandiera e la collaborazione dello Stato coordinatore.

Articolo 11. - Dichiarazione e notifica nell'Area

1. Incombe a tutti gli Stati parte la protezione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area, conformemente alla presente Convenzione ed all'articolo 149 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Di conseguenza, quando il cittadino di uno Stato parte o una nave battente la sua bandiera effettua una scoperta o ha intenzione di procedere ad un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area, questo Stato parte esige che il suo cittadino, o il capitano della nave gli dichiari tale scoperta o intervento.

2. Gli Stati parte notificano al Direttore generale ed al Segretario generale dell'Autorità internazionale dei fondi marini le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che vengono loro così segnalati.

3. Il Direttore generale mette a disposizione di tutti gli Stati parte, senza indugio, le informazioni che gli sono in tal modo notificate.

4. Uno Stato parte può far sapere al Direttore generale che desidera essere consultato sul modo di assicurare la protezione effettiva di questo patrimonio culturale subacqueo. Tale dichiarazione deve basarsi su di un legame verificabile con questo patrimonio culturale subacqueo, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali degli Stati di origine culturale, storica o archeologica.

Articolo 12 - Protezione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area

1. Un'autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Direttore generale invita tutti gli Stati parte che hanno manifestato interesse ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, a consultarsi sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo considerato ed a designare uno Stato parte che sarà incaricato di coordinare queste consultazioni in qualità di «Stato coordinatore». Il Direttore generale invita altresì l'Autorità internazionale dei fondi marini a partecipare a tali consultazioni.

3. Tutti gli Stati parte possono prendere ogni opportuna misura, conformemente alla presente Convenzione, se del caso prima di ogni consultazione, al fine d'impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo, per via sia di un'attività umana, sia di ogni altra causa, in particolare il saccheggio.

4. Lo Stato coordinatore:

a) attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno realizzate da un altro Stato parte; e

b) rilascia tutte le autorizzazioni necessarie per le misure così convenute, conformemente alla presente Convenzione, a meno che gli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato parte.

5. Lo Stato coordinatore può svolgere ogni necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo, rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine, ed esso trasmette senza indugio i risultati di questa ricerca al Direttore generale, il quale mette queste informazioni a disposizione degli altri Stati parte.

6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge ogni ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a beneficio dell'umanità nel suo insieme, a nome di tutti gli Stati parte. Una particolare attenzione è accordata ai diritti preferenziali degli Stati di origine culturale, storica o archeologica riguardo al patrimonio in questione.

7. Nessun Stato parte intraprende né autorizza interventi su una nave o su un' aeronave di Stato nell' Area senza il consenso dello Stato di bandiera.

Articolo 13 - Immunità sovrana

Le navi da guerra e altre navi governative o aeromobili militari che godono di un'immunità sovrana, e che operano per fini non commerciali, nel normale corso delle loro operazioni, e che non partecipano ad interventi sul patrimonio culturale subacqueo, non sono tenute a dichiarare le scoperte del patrimonio culturale subacqueo a titolo degli articoli 9, 10, 11, e 12 della presente Convenzione. Tuttavia, nell'adottare misure adeguate che non nuocciano né alle operazioni né alle capacità operative delle loro navi da guerra e di altre navi governative o aeromobili militari che godono di un'immunità sovrana e che operano con fini non commerciali, gli Stati parte si accertano che queste navi si adeguino, per quanto possibile e ragionevole, alle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente Convenzione.

Articolo 14 - Controllo dell'ingresso sul territorio, del commercio e della detenzione

Gli Stati parte prendono provvedimenti per impedire l'ingresso sul loro territorio, nonché il commercio ed il possesso di subacquei patrimonio culturale subacqueo illecitamente esportati, e/ o recuperati, quando tale recupero è in violazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 15. Non uso delle zone sotto la giurisdizione degli Stati parte.

Gli Stati parte prendono provvedimenti per vietare l'uso del loro territorio, compresi i loro porti marittimi e le isole artificiali, gli impianti e le strutture sottoposte alla loro giurisdizione esclusiva o che sono posti sotto il loro controllo esclusivo, qualora si tratti di dare supporto ad interventi sul patrimonio culturale subacqueo non conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 16- Misure concernenti i cittadini e le navi

Gli Stati parte prendono tutte le misure opportune per accertarsi che i loro cittadini e le navi battenti la loro bandiera si astengano dal procedere ad interventi sul patrimonio culturale subacqueo in modo non conforme alla presente Convenzione.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Ciascun Stato parte impone sanzioni per qualsiasi trasgressione delle misure che ha adottato al fine dell'attuazione della presente Convenzione.

2. Le sanzioni applicabili in materia di trasgressione devono essere sufficientemente rigorose da garantire l'osservanza della presente Convenzione e scoraggiare le infrazioni ovunque siano esse

commesse e tali sanzioni devono inoltre privare i contravventori dei proventi derivanti dalle loro attività illecite.

3. Gli Stati parte cooperano per garantire l'applicazione delle sanzioni inflitte ai sensi del presente articolo.

Articolo 18 - Sequestro e modalità per disporre degli elementi del patrimonio culturale subacqueo

1. Ciascun Stato parte prende provvedimenti per procedere alla confisca, sul suo territorio, degli elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Ogni Stato parte che ha confiscato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione li registra, li protegge e prende tutte le misure ragionevoli per garantirne la stabilizzazione.

3. Ogni Stato parte che ha confiscato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione, ne dà notifica al Direttore generale e ad ogni altro Stato avente un legame verificabile, in particolare un legame culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo in questione.

4. Lo Stato parte che ha confiscato elementi del patrimonio culturale subacqueo, si accerta che se ne disponga nell'interesse generale, in considerazione degli adempimenti obbligatori di conservazione e di ricerca, della necessità di ricostituire le collezioni disperse, delle esigenze in materia di accesso del pubblico, di esposizione e di educazione nonché degli interessi di ogni Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.

Articolo 19 - Collaborazione e condivisione delle informazioni

1. Gli Stati parte cooperano e si forniscono reciprocamente assistenza al fine di assicurare la protezione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo nel quadro della presente Convenzione, in particolare, qualora ciò sia possibile collaborando all'esplorazione, agli scavi, alla documentazione, alla preservazione, allo studio ed alla valorizzazione di questo patrimonio.

2. Nella misura in cui gli obiettivi della presente Convenzione lo consentano, ciascun Stato parte s'impegna a condividere con gli altri Stati parte le informazioni di cui dispone sul patrimonio culturale subacqueo, in particolare per quanto riguarda il rinvenimento di elementi di questo patrimonio, la loro localizzazione, gli elementi estratti dagli scavi o recuperati in contravvenzione della presente Convenzione o in violazione di altre norme del diritto internazionale, i metodi e le tecnologie scientifiche appropriate e l'evoluzione del diritto applicabile a questo patrimonio.

3. Le informazioni relative alla scoperta o alla localizzazione di elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono condivise fra gli Stati parte o fra l'UNESCO e gli Stati parte, rimangono confidenziali e sono comunicate solo alle Autorità competenti degli Stati parte, nella misura in cui ciò è conforme alla loro legislazione nazionale, fintanto che la loro divulgazione può costituire un pericolo o un rischio per la preservazione degli elementi di questo patrimonio.

4. Ciascuno Stato parte prende tutte le misure opportune, ivi compreso, quando ciò è possibile mediante l'utilizzazione delle banche dati internazionali appropriate, al fine di diffondere le informazioni di cui dispone sugli elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono oggetto di

scavi o che sono stati recuperati in violazione della presente Convenzione o, peraltro, del diritto internazionale.

Articolo 20 - Sensibilizzazione del pubblico

Ciascuno Stato parte prende tutte le misure opportune per sensibilizzare il pubblico rispetto al valore ed all'interesse del patrimonio culturale subacqueo ed all'importanza che riveste la protezione prevista dalla presente Convenzione.

Articolo 21 - Formazione in materia di archeologia subacquea

Gli Stati parte cooperano per impartire una formazione in archeologia subacquea nonché sulle tecniche di preservazione del patrimonio culturale subacqueo e per procedere, secondo condizioni stabilite di comune accordo, a trasferimenti di tecnologia relativamente a detto patrimonio.

Articolo 22 - Autorità competenti

1. Per accertare che la presente Convenzione sia correttamente attuata, gli Stati Parti istituiscono Autorità competenti o rafforzano, se del caso, quelle già esistenti, al fine di procedere all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un inventario del patrimonio culturale subacqueo e di assicurare efficacemente la protezione, la preservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo in questione, nonché le ricerche e la formazione necessaria.
2. Gli Stati parte comunicano al Direttore generale il nome e l'indirizzo delle Autorità competenti in materia di patrimonio culturale subacqueo.

Articolo 23 - Conferenze degli Stati parte

1. Il Direttore generale convoca una Conferenza degli Stati parte nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in seguito almeno una volta ogni due anni. Il Direttore generale convoca una Conferenza straordinaria di Stati parte, se la maggioranza di questi ultimi ne fa la richiesta.
2. La Conferenza degli Stati parte definisce le proprie funzioni e responsabilità
3. La Conferenza degli Stati parte adotta il proprio regolamento interno.
4. La Conferenza degli Stati parte può istituire un Consiglio consultivo scientifico e tecnico, composto da esperti la cui candidatura è presentata dagli Stati parte, in considerazione del principio di un'equa ripartizione geografica e dell'obiettivo auspicabile di un equilibrio fra i sessi.
5. Il Consiglio consultivo scientifico e tecnico assiste, ove necessario, la Conferenza degli Stati parte sulle questioni a carattere scientifico o tecnico concernenti l'attuazione delle Regole.

Articolo 24 - Segretariato della Convenzione

1. Il Direttore generale fornisce il Segretariato della presente Convenzione
2. Le funzioni del Segretariato comprendono, in modo particolare:
 - a) l'organizzazione delle Conferenze degli Stati parti di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
 - b) l'aiuto necessario agli Stati parte per attuare le decisioni delle Conferenze degli Stati parte.

Articolo 25 - Soluzione pacifica delle controversie

1. Ogni controversia fra uno o più Stati parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione é oggetto di negoziati condotti in buona fede o di altri mezzi di soluzione pacifica di loro scelta.
2. Se questi negoziati non consentono di risolvere la controversia in tempi ragionevoli, quest'ultima può essere sottoposta alla mediazione dell'UNESCO, di comune accordo fra gli Stati parte interessati.
3. Se nessuna mediazione viene intrapresa o se la mediazione non consente di pervenire ad una soluzione, le disposizioni relative alla soluzione delle controversie enunciate nella Parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare si applicano *mutatis mutandis* a qualsiasi controversia fra Stati parte alla presente Convenzione in materia di interpretazione o dell'applicazione di quest'ultima, a prescindere dal fatto che tali Stati sono o meno parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
4. La procedura scelta da uno Stato parte della presente Convenzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ai sensi dell'articolo 287 di quest'ultima si applica alla soluzione delle controversie in forza del presente articolo, a meno che detto Stato parte, nel ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi altro momento successivo, abbia scelto un'altra procedura a titolo dell'art. 287 per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.
5. Quando ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, o in qualsiasi altro momento successivo, uno Stato parte della presente Convenzione che non è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è libero di scegliere, per mezzo di una dichiarazione scritta, uno o più mezzi fra quelli enunciati all'articolo 287, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la soluzione delle controversie in forza del presente articolo. L'articolo 287 si applica a questa dichiarazione, nonché ad ogni controversia di cui questo Stato è parte e che non è oggetto di una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell'arbitrato, conformemente agli Allegati V e VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, questo Stato é abilitato a nominare conciliatori ed arbitri che saranno iscritti nelle liste di cui all'Allegato V, articolo 2, ed all'Allegato VII, articolo 2, per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.

Articolo 26 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione è sottoposta all'adesione:
 - a) degli Stati non-membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membri di un'istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché degli Stati parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato che la Conferenza Generale dell'UNESCO ha invitato ad aderire;
 - b) dei territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno avuto accesso alla piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza per le

materie trattate dalla presente Convenzione, ivi compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale.

Articolo 27- Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di cui all'articolo 26, ma solamente nei confronti dei venti Stati o territori che avranno depositato il loro strumento. Essa entra in vigore per ogni altro Stato o territorio tre mesi dopo la data in cui questi ultimi avranno depositato il loro strumento.

Articolo 28 - Dichiarazione relativa alle acque interne

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce o in qualsiasi altro successivo momento, ogni Stato parte può dichiarare che le Regole si applicano alle sue acque interne di carattere non marittimo.

Articolo 29 - Limiti all'ambito di applicazione geografica

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, uno Stato o territorio può, in una dichiarazione inviata presso il depositario, stipulare che la presente Convenzione non è applicabile a determinate parti del suo territorio, delle sue acque interne, delle sue acque arcipelagiche o del suo mare territoriale e indica le ragioni di questa dichiarazione in quest'ultima. Per quanto possibile ed in tempi brevi, lo Stato si sforza di soddisfare le condizioni alle quali la presente convenzione si applicherà alle zone specificate nella sua dichiarazione; quando ciò sarà realizzato, esso ritirerà la sua dichiarazione in tutto o in parte.

Articolo 30 - Riserve

Ad eccezione dell'articolo 29, nessuna riserva può essere formulata riguardo alla presente Convenzione.

Articolo 31- Emendamenti

1. Ogni Stato parte può, per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte dà una risposta favorevole a questa domanda, il Direttore generale presenta questa proposta alla successiva Conferenza di Stati parte per la discussione e l'eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti.

3. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono sottoposti agli Stati parte per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati parte che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad opera di due terzi degli Stati parte. In seguito, per ciascuno Stato o territorio che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, questo

emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito, ad opera della parte, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione.

5. Uno Stato o territorio che diviene parte della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, se non è stato manifestato un intento diverso, è considerato come essendo:

- (a) parte della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- (b) parte della presente Convenzione non emendata, nei confronti di ogni Stato parte che non è vincolato da questo emendamento.

Articolo 32 - Denuncia

1. Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Direttore generale.

2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica, salvo se quest'ultima prevede una data posteriore.

3. La denuncia non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato parte di adempiere a tutti gli obblighi enunciati nella presente Convenzione, ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale, indipendentemente da quest'ultima.

Articolo 33 - Le Regole

Le Regole allegate alla presente Convenzione sono parte integrante di quest'ultima e, salvo espressa disposizione contraria, un riferimento alla presente Convenzione è al contempo un rinvio anche alle Regole.

Articolo 34 - Registrazione presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale.

Articolo 35 - Testi facenti fede

La presente Convenzione è stilata in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, i sei testi facenti ugualmente fede.

Allegato

Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo

I. Principi generali

Regola 1. Per preservare il patrimonio culturale subacqueo, la conservazione *in situ* deve essere considerata come opzione prioritaria. Di conseguenza, gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo sono autorizzati solo quando si procede in modo compatibile con la salvaguardia di questo patrimonio e possono essere autorizzati a questa condizione, quando contribuiscono significativamente alla protezione, alla conoscenza o alla valorizzazione di detto patrimonio.

Regola 2. Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione o la sua irrimediabile dispersione è fundamentalmente incompatibile con la protezione ed una corretta gestione di questo patrimonio. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, di acquisto o di baratto, alla stregua di articoli di natura commerciale.

La presente regola non può essere interpretata nel senso d'impedire:

- a) la fornitura di servizi archeologici professionali o di servizi connessi necessari, la cui natura ed il cui scopo siano pienamente conformi alla presente Convenzione, e sono soggetti all'autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- b) il deposito di elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati nel quadro di un progetto di ricerca svolto in conformità alla presente Convenzione, purché tale deposito non pregiudichi l'interesse scientifico o culturale o l'integrità degli elementi recuperati né comporti la loro irrimediabile dispersione, che sia conforme alle disposizioni delle regole 33 e 34 e che sia sottoposto all'autorizzazione delle Autorità competenti.

Regola 3. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono alterarlo più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del progetto.

Regola 4. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo si avvalgono di tecnologie e di metodi di ricognizione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se risultano necessari degli scavi, o un recupero ai fini di uno studio scientifico o della protezione definitiva del patrimonio culturale subacqueo, i metodi e le tecnologie utilizzate devono essere il meno distruttive possibile e devono favorire la preservazione dei reperti.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono alterare inutilmente i resti umani né i luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo sono rigorosamente regolamentati per assicurare una debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici raccolti.

Regola 7. L'accesso del pubblico al patrimonio culturale subacqueo *in situ* deve essere favorito, salvo nei casi in cui tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Si incoraggia la cooperazione internazionale in materia d'intervento sul patrimonio culturale subacqueo, al fine di favorire fruttuosi scambi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti, e di utilizzare al meglio le loro competenze.

II. Descrizione del progetto

Regola 9. Prima di qualsiasi intervento, una descrizione del progetto è elaborata e sottoposta per autorizzazione alle Autorità competenti, che raccolgono i necessari pareri scientifici.

Regola 10. - La descrizione del progetto comprende:

- (a) una valutazione degli studi precedenti o preliminari;
- (b) l'enunciato e gli obiettivi del progetto;
- (c) i metodi e le tecnologie da utilizzare;
- (d) il piano di finanziamento;
- (e) il calendario previsto per il completamento del progetto;
- (f) la composizione della squadra incaricata del progetto, con l'indicazione delle qualifiche, delle funzioni e dell'esperienza di ciascuno dei suoi membri;
- (g) il programma delle analisi e gli altri lavori da intraprendere successivamente alle attività di cantiere;
- (h) un programma di conservazione del materiale archeologico e del sito, da svolgere in stretta cooperazione con le Autorità competenti;
- (i) una politica di gestione e di manutenzione del sito per tutta la durata del progetto;
- (j) un programma di documentazione;
- (k) un piano di sicurezza,
- (l) un piano ambientale;
- (m) le modalità di collaborazione con musei ed altre istituzioni, in particolare scientifiche;
- (n) Il programma di compilazione dei rapporti;
- (o) Le modalità di deposito dell'archivio degli scavi, ivi compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati;
- (p) un programma di pubblicazione.

Regola 11. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo si svolgono conformemente alla descrizione del progetto approvata dalle Autorità competenti.

Regola 12. Nei casi di scoperta imprevista o di cambiamento di circostanze, la descrizione del progetto è riesaminata e corretta con l'approvazione delle Autorità competenti.

Regola 13. Nei casi di emergenza o di scoperta fortuita, possono essere autorizzati interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi comprese le misure conservative o le attività di breve durata, soprattutto per la stabilizzazione del sito, anche in mancanza della descrizione del progetto, al fine di preservare il patrimonio culturale subacqueo.

III. Studi preliminari

Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla regola 10(a) comprendono una valutazione sulla importanza del patrimonio culturale subacqueo e del contesto ambientale circostante, rispetto al rischio, per tale patrimonio, di essere danneggiato dal progetto previsto, nonché della possibilità di raccogliere dati corrispondenti agli obiettivi del progetto.

Regola 15. La valutazione comprende altresì studi di base concernenti le testimonianze storiche ed archeologiche disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito e le conseguenze di qualsiasi eventuale interferenza riguardo alla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dagli interventi.

IV. Obiettivi, metodi e tecnologie del progetto

Regola 16. I metodi utilizzati sono conformi agli obiettivi del progetto e le tecniche impiegate devono essere il meno invasive possibile.

V. Finanziamento

Regola 17. Salvo i casi in cui il patrimonio culturale subacqueo deve essere protetto con urgenza, un'adeguata base di finanziamento sarà fornita prima dell'inizio di ogni intervento ad un livello sufficiente per portare a termine tutte le tappe previste nella descrizione del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione, e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché l'elaborazione e la divulgazione dei rapporti.

Regola 18. La struttura del progetto deve dimostrare che quest'ultimo potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, per esempio mediante l'ottenimento di una garanzia finanziaria.

Regola 19. La struttura del progetto comprende un piano di emergenza che garantisce la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e della relativa documentazione, qualora il finanziamento previsto fosse interrotto.

VI. Durata del progetto - Calendario

Regola 20. Prima di ogni intervento, viene stabilito un calendario appropriato al fine di garantire il completamento di tutte le tappe del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperato, nonché l'elaborazione e la divulgazione dei rapporti.

Regola 21. La descrizione del progetto comprende un piano d'emergenza che garantisce la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e della relativa documentazione, qualora il progetto sia interrotto o concluso in anticipo.

VII. Competenze e qualifiche

Regola 22. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo possono svolgersi solo sotto la direzione ed il controllo - e con la presenza regolare - di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica adeguata al progetto.

Regola 23: Tutti i membri del gruppo di lavoro incaricato del progetto devono possedere qualifiche professionali e dimostrare ed una competenza adeguata ai loro ruoli.

VIII. Preservazione e gestione del sito

Regola 24. Il programma di preservazione prevede il trattamento delle vestigia archeologiche durante gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, durante il loro trasporto e a lungo termine. La preservazione è effettuata secondo gli standard professionali in vigore.

Regola 25. Il programma di gestione del sito prevede la protezione e la gestione *in situ* del patrimonio culturale subacqueo mentre il cantiere è in corso ed al suo termine. Il programma comprende l'informazione al pubblico, un ragionevole stanziamento per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le interferenze.

IX. Documentazione

Regola 26. Il programma di documentazione include la documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività, che rispetti le norme professionali della documentazione archeologica in vigore.

Regola 27. La documentazione comprende almeno un inventario dettagliato del sito, in cui sia indicata la provenienza di elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati durante gli interventi su detto patrimonio, il taccuino di cantiere, planimetrie, disegni, sezioni e fotografie nonché documentazione con altri mezzi.

X. Sicurezza

Regola 28. Un adeguato piano di sicurezza viene stabilito in vista di garantire la sicurezza e la incolumità dei membri del gruppo di lavoro incaricato del progetto e di terzi. Questo piano è conforme alle prescrizioni normative e professionali in vigore.

XI. Ambiente

Regola 29. E' elaborato una adeguata strategia ambientale al fine d'impedire qualsiasi indebito danno ai fondali marini ed alla vita marina.

XII. Rapporti

Regola 30. Rapporti interinali ed un rapporto finale sono presentati in conformità al calendario che figura nella descrizione del progetto; essi saranno depositati in archivi pubblici appropriati.

Regola 31. Ciascun rapporto comprende:

- (a) una descrizione degli obiettivi;
- (b) una descrizione dei metodi e delle tecnologie utilizzate;
- (c) una descrizione dei risultati ottenuti;
- (d) la documentazione grafica e fotografica essenziale relativa a tutte le fasi dell'intervento;
- (e) raccomandazioni concernenti la preservazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati, nonché quelle del sito; e
- (f) raccomandazioni relative ad attività future.

XIII. Conservazione degli archivi del progetto.

Regola 32. Le modalità di conservazione degli archivi del progetto sono definite prima dell'inizio di ogni intervento e figurano nella descrizione del progetto.

Regola 33. Gli archivi del progetto che comprendono gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati ed una copia di tutta la documentazione rilevante sono, per quanto possibile, conservati intatti e completi sotto forma di collezione, al fine di consentire agli specialisti ed al

pubblico di avervi accesso, ed in modo da garantire la conservazione degli archivi stessi. Ciò sarà realizzato al più presto ed in ogni caso non oltre dieci anni dopo la fine del progetto, purchè ciò sia compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Regola 34. Gli archivi del progetto sono gestiti in conformità alle norme professionali internazionali, e soggetti all'autorizzazione delle Autorità competenti.

XIV. Diffusione

Regola 35. Il progetto, per quanto possibile, deve prevedere azioni educative e la diffusione dei risultati del progetto a beneficio del pubblico.

Regola 36. Per ciascun progetto, un rapporto finale di sintesi deve essere:

- (a) reso pubblico al più presto, in considerazione della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza dell'informazione; e
- (b) depositato presso archivi pubblici appropriati.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nella sua trentunesima sessione svoltasi a Parigi e dichiarata chiusa il 3 novembre 2001.

IN FEDE DI CHE HANNO APPOSTO LE LORO FIRME IL 6 NOVEMBRE 2001

Il Presidente della Conferenza Generale
Direttore Generale

Copia certificata conforme

Parigi,
Consigliere giuridico
Dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura

Fatto a Parigi il 6 novembre 2001, in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua trentunesima sessione e del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati ed a tutti i territori ai sensi dell'articolo 26, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

€ 1,58



16PDL0025300